

NEWS – DECRETO CURAITALIA

Il Consiglio dei ministri, con il c.d. “Decreto Curaitalia” (D.L. n. 18/2020) ha approvato una serie di misure straordinarie atte a sostenere l’economia in questo periodo emergenziale caratterizzato dalla diffusione del COVID.19.

Nello specifico, il decreto contiene:

1. Misure per potenziare la capacità di intervento del Sistema Sanitario, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati a fronteggiare l’emergenza sanitaria.
2. **Sostegno ai lavoratori e alle aziende, con l’obiettivo che nessuno perda il posto di lavoro a causa dell’emergenza.**
3. **Sostegno alla liquidità delle famiglie e delle imprese.**
4. **Misure in campo fiscale, allo scopo di evitare che obbligazioni e adempimenti aggravino i problemi di liquidità.**

Si precisa, altresì, che il Governo ha già annunciato l’adozione di ulteriori misure in campo economico e fiscale.

Sostegno ai lavoratori e alle aziende, con l’obiettivo che nessuno perda il posto di lavoro a causa dell’emergenza

- Viene estesa la cassa integrazione in deroga all’intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi. La cassa integrazione attivata a seguito dell’emergenza epidemiologica, potrà avere una durata massima di nove settimane.
- È stata introdotta la possibilità di accesso all’assegno ordinario con causale “EMERGENZA COVID-19” ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.
- È riconosciuto un indennizzo di € 600, su base mensile, non tassabile, per i lavoratori autonomi e gli imprenditori: l’indennizzo riguarda professionisti non iscritti agli ordini professionali, co.co.co in gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, stagionali dei settori turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori nel settore dello spettacolo, lavoratori agricoli.
- È istituito un fondo per il reddito di ultima istanza per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo di € 600, compresi i professionisti iscritti agli ordini.
- È stata prevista la possibilità di usufruire, per i genitori con figli di età non superiore a 12 anni o con disabilità in situazione di gravità accertata, del congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi al 50% del trattamento retributivo. In

alternativa è prevista l'assegnazione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di € 600, aumentato ad € 1.000 per il personale del Servizio sanitario nazionale e le Forze dell'Ordine.

Sostegno alla liquidità delle famiglie e delle imprese

(PRINCIPALI MISURE)

- È stata prevista una moratoria dei finanziamenti a micro, piccole e medie imprese, che riguarda mutui, leasing, aperture di credito e finanziamenti a breve scadenza.
- È stato potenziato il fondo generale di garanzia per le piccole e medie imprese, prevedendo la gratuità di garanzia del fondo, l'ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito al fine di sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese stesse ritenute affidabili dal sistema bancario.
- È stato previsto l'allungamento automatico della garanzia nell'ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento correlata all'emergenza coronavirus.
- È stato previsto, per le operazioni di finanziamento di importo fino ad € 100.000, di procedure di valutazione per l'accesso al fondo ristrette ai soli profili economico-finanziari al fine di ammettere alla garanzia anche imprese che registrano tensioni con il sistema finanziario in ragione della crisi connessa all'epidemia.
- Per il periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del decreto, è possibile chiedere la c.d. "moratoria dei mutui", per i lavoratori dipendenti, come già disciplinata dall'art. 2, commi da 475-470 Legge 244/2017; viene estesa tale possibilità anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che dimostrano di aver subito, in un trimestre successivo al 21/02/2020, ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo di fatturato superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre.

Misure in campo fiscale, allo scopo di evitare che obbligazioni e adempimenti aggravino i problemi di liquidità

- È stata disposta **per tutti i soggetti** la proroga al 20 marzo 2020 dei versamenti dovuti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni in scadenza il 16 marzo 2020;
- È stata disposta la sospensione dei versamenti in scadenza nel mese di marzo delle ritenute, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i soggetti rientranti nei settori più esposti all'emergenza di cui all'art 61 del Decreto (vedi riquadro a parte), ossia quelli individuati dall'art. 61, tali somme dovranno essere versate, senza applicazioni di sanzioni ed interessi:
 - in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020;
 - mediante rateazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio.
- È stata disposta la sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti scadenti nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Tali adempimenti dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni. Unica eccezione per l'invio telematico delle Certificazioni Uniche 2020, le quali dovranno essere presentate entro il 31/03/2020.

- Gli adempimenti relativi al mod. 730 rimangono già fissati come stabilito con decreto precedente (vedi circolare n. 3/2020).
- Per i contribuenti con ricavi o compensi 2019 non superiore a 2 milioni di euro sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 marzo 2020, ossia quelli relativi a
 - ritenute alla fonte per i soggetti che operano in qualità di sostituti d'imposta;
 - Imposta sul Valore Aggiunto (IVA);
 - contributi previdenziali ed assistenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria.
- È stata prevista la **disapplicazione della ritenuta d'acconto** per professionisti senza dipendenti, con ricavi o compensi non superiori a € 400.000 (nel periodo d'imposta precedente) sulle fatture di marzo e di aprile.
- **Sospensione** sino al 31/05/2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate.
- **Sospensione dei termini** per la riscossione di cartelle esattoriali, per saldo e stralcio e per rottamazione-ter, sospensione dell'invio nuove cartelle e sospensione degli atti esecutivi.
- **Premi ai lavoratori:** ai lavoratori con reddito annuo lordo fino a € 40.000 che nel mese di marzo svolgono la propria prestazione su luogo di lavoro viene riconosciuto un premio di € 100 non tassabile (in proporzione ai giorni lavorati).
- Introduzione di **incentivi e contributi per la sanificazione e sicurezza sul lavoro** mediante concessione di un credito d'imposta, nonché contributi attraverso la costituzione di un fondo INAIL.
- **Donazioni COVID-19 - persone fisiche** – è stata prevista la deducibilità delle donazioni effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali nei confronti dello stato, enti territoriali, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID-19, spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30% per un importo non superiore a € 30.000.
- **Donazioni COVID-19 – imprese** – sono deducibili dal reddito d'impresa le donazioni di cui sopra.
- **Affitti commerciali:** a negozi e botteghe viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo, a condizione che l'immobile rientri nella categoria catastale C/1.
- Sono state introdotte misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione.
- È stata disposta la proroga al 31/08/2020 della validità dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrate in vigore del decreto.
- Sono state disposte proroghe in materia di svolgimento delle assemblee di società e per il differimento del termine di approvazione dei bilanci d'esercizio.

SOGGETTI MAGGIORMENTE COLPITI DALL'EPIDEMIA PREVISTI DALL'ART. 61 DEL DECRETO

- federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
- soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- aziende termali di cui alla L. 24.10.2000 n. 323 e centri per il benessere fisico;
- soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.